

SCHEMA DI CONVENZIONE
LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER PERSONE CON
DISABILITÀ NEL TERRITORIO VAL D'ADIGE, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE
PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Codice CUP: _____

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale

e

il soggetto gestore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18.12.2025, n. 148 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "La città sociale è una città sicura" l'obiettivo di "Dare attuazione agli obiettivi del Piano sociale per un welfare capace di intercettare problemi emergenti, disagi e fragilità facendo leva sui valori della partecipazione e della cittadinanza attiva" e gli obiettivi operativi "Sostenere le fragilità e l'autonomia della persona anziana e della persona con grave disabilità rafforzando i servizi di prossimità e domiciliarità e favorendo l'invecchiamento attivo e l'inclusione sociale" e "Sostenere il sistema di accoglienza e di inclusione intercettando le situazioni di vulnerabilità, sia attraverso servizi e strutture dedicati sia con iniziative e percorsi che concretizzino opportunità";
- l'aggiornamento del Piano sociale del Territorio Val d'Adige, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 25.02.2025, nell'area adulti - approfondimento persone con disabilità, conferma l'importanza della tematica dell'abitare in autonomia al fine di garantire i diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU;
- ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 10.12.2025, il Comune di Trento, nell'ambito della gestione associata per il Territorio Val d'Adige, ha individuato la procedura per la realizzazione del servizio abitare accompagnato per persone con disabilità, che prevede l'erogazione di un contributo a norma dell'articolo 36 bis della L.p. 13/2007 attraverso la selezione di una proposta progettuale presentata da un soggetto del Terzo settore, autorizzato e accreditato per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018;
- con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ è stato approvato il Bando e lo schema di convenzione;
- con il Bando del _____, prot. _____ l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e gli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;

- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/____ del _____ è stata individuata come idonea la proposta progettuale di _____;

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto e obiettivi del servizio

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 e ha per oggetto la realizzazione del servizio di abitare accompagnato a favore di persone con disabilità nel Territorio Val d'Adige (di seguito servizio).
2. Il servizio è disciplinato, negli standard minimi, dalla scheda 4.1 del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" della Provincia Autonoma di Trento, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024.
3. Il servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità nel Territorio Val d'Adige consiste nella realizzazione di interventi di supporto abitativo a favore di persone che vivono in n. 8 alloggi cohousing di proprietà del Comune di Trento. I 24 beneficiari che attualmente vivono negli appartamenti sono stati individuati nell'ambito dei progetti afferenti al PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 1.2 "*Percorsi di autonomia per persone con disabilità*".
4. L'obiettivo generale del servizio è favorire il benessere delle persone con disabilità attraverso la gestione degli appartamenti cohousing e il supporto e l'accompagnamento in un percorso di autonomia abitativa, al fine di prevenire o ridurre l'istituzionalizzazione, in linea con gli obiettivi e i principi internazionali e nazionali nell'ambito della disabilità.
5. Il servizio si propone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) stimolare la massima autonomia di vita possibile dei destinatari;
 - b) migliorare/consolidare le competenze personali per la vita quotidiana (cura di sé, della propria salute, degli spazi di abitazione);
 - c) favorire e sostenere percorsi di emancipazione personale;
 - d) supportare i familiari nella costruzione del percorso di autonomia abitativa;
 - e) sostenere lo sviluppo di forme di coabitazione.
6. Quanto previsto nella presente convenzione e nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione alla procedura costituiscono gli obblighi di servizio pubblico in capo al soggetto gestore.

Art. 2 - Durata

1. Il servizio decorre dal 1 luglio 2026 fino al 31 dicembre 2028, per una durata complessiva di n. 30 mesi.
2. Il servizio può essere prorogato di ulteriori 2 anni previa valutazione del Servizio Welfare e Coesione sociale in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all'opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L'eventuale proroga è comunicata al soggetto gestore almeno 6 mesi prima della scadenza della convenzione.

Art. 3 - Beneficiari del servizio

1. I destinatari degli interventi sono persone con disabilità di norma tra 18 e 64 anni residenti nel Territorio Val d'Adige - salvo deroghe della Commissione o progetti in continuità - purché vi sia una cartella sociale aperta dal Servizio Sociale Professionale e che:
 - a) abbiano una certificazione di invalidità superiore al 46%;
 - b) siano motivate e desiderose di un percorso di vita in autonomia e condivisione
 - c) attraverso l'attivazione del servizio di abitare accompagnato, possano evitare l'istituzionalizzazione o avviare un percorso di deistituzionalizzazione.
2. Possono essere accolte persone di età diversa rispetto a quanto indicato al comma 1, previa valutazione della commissione di cui all'art 6.

Art. 4 - Messa a disposizione di immobili e attrezzature

1. Il Comune mette a disposizione del soggetto gestore n. 8 appartamenti (beni immobili) di sua proprietà: 1 in gestione diretta, 7 in gestione a ITEA spa (Allegato 1.3). Eventuali variazioni a seguito dell'individuazione di alloggi diversi da destinare alle attività previste dalla convenzione vengono approvate con provvedimento dell'organo competente.
2. Il Comune, per ogni appartamento, mette a disposizione il mobilio, gli elettrodomestici, l'arredamento e l'attrezzatura domotica (beni mobili), come da elenco che viene consegnato all'avvio dell'attività.
3. La responsabilità civile verso terzi connessa alla detenzione dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal Comune è assunta in capo al soggetto gestore.
4. Il soggetto gestore deve anticipare le seguenti spese: canone di locazione, spese condominiali, utenze, eventuale controllo annuale della caldaia, manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili e assicurazioni alloggi, attingendo dalle quote di utilizzo degli appartamenti versate dai beneficiari.
5. Il soggetto gestore si impegna a definire, in accordo con l'Amministrazione, la quota mensile di utilizzo degli appartamenti, differenziata tra stanza singola e stanza doppia, tenuto conto del canone medio e del costo della messa in disponibilità degli arredi. La quota ricavata non versata a copertura del canone va ad alimentare un fondo dedicato per il ripristino dei beni mobili e per il finanziamento di eventuali spese straordinarie valutate dalla Commissione.
6. Il ripristino dei beni mobili è a carico del soggetto gestore attraverso l'utilizzo del fondo dedicato, salvo i casi in cui il deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi. In tal caso il soggetto gestore è tenuto a sostituire i beni mobili danneggiati e il costo è addebitato al soggetto responsabile.
7. La manutenzione straordinaria dei beni immobili è a carico del Comune di Trento per l'appartamento di Palazzo Crivelli e di ITEA spa per i restanti alloggi.
8. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente (non oltre le 24 ore dalla rilevazione) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ai soggetti competenti. In caso di omessa comunicazione sarà addebitato al soggetto gestore il costo dell'intervento e restano a suo carico i danni subiti da personale, beneficiari e terzi.
9. Eventuali spese di pulizia degli appartamenti sono a carico dei beneficiari, salvo interventi particolari o di natura straordinaria valutati dalla Commissione.
10. Al termine della gestione del servizio i beni mobili e immobili sono restituiti in buono stato, salvo il naturale deperimento per il normale uso degli stessi. Viene redatto apposito verbale

in contraddittorio tra le parti.

11. Al termine della presente convenzione il Comune individua le modalità di prosecuzione della permanenza dei beneficiari all'interno degli alloggi anche con altro soggetto. Il soggetto gestore uscente si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a dare disdetta dei contratti di locazione con ITEA spa. Si impegna inoltre a trasferire il fondo residuale per il ripristino dei beni mobili al nuovo soggetto selezionato.

Art. 5 – Attività di servizio e monte ore

1. Per garantire la stabilità dei progetti di cohousing e la gestione delle parti comuni, il servizio frontale con i beneficiari si articola su due livelli distinti e complementari:

- Livello A: Supporto di Base e Gestione Comune (Oggetto del Bando)

Sono previste almeno n. 55 ore settimanali di monte ore, intese come "standard minimo di base" per la gestione delle convivenze, la gestione degli adempimenti operativi e delle problematiche relative alla conduzione dell'alloggio, i rapporti con le famiglie e i contatti con il territorio e il lavoro di coordinamento con il livello B. Queste ore sono in capo al soggetto gestore, indipendentemente dai singoli progetti di cohousing.

- Livello B: Interventi Educativi Personalizzati (Fuori Bando)

In aggiunta a quanto sopra, ogni beneficiario mantiene il diritto a interventi educativi o di assistenza personale individualizzati, secondo quanto previsto dal proprio budget di salute/progetto personalizzato. La persona beneficiaria del servizio esercita la propria libertà di scelta: può decidere di affidare queste ore al soggetto gestore o a un altro ente. Il finanziamento di queste ore è a carico dei beneficiari, con gli eventuali sostegni previsti dalle deliberazioni di Giunta provinciale n. 768/2021 e n. 483/2024.

Le ore del Livello B non vengono sottratte né computate all'interno delle ore del Livello A.

2. Il servizio richiede poi lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:
 - a) coordinamento tecnico-operativo, inclusa la partecipazione alla Commissione;
 - b) stipula dei contratti di ospitalità delle singole persone accolte e delle varie utenze legate agli appartamenti;
 - c) riscossione delle quote di utilizzo degli appartamenti delle persone accolte;
 - d) gestione di un fondo dedicato al ripristino dei beni mobili.

Art. 6 - Commissione

1. Per le finalità del servizio viene istituita una Commissione composta da due referenti del soggetto gestore, tra i quali l'operatore con incarico di coordinamento, e due referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale. In caso di nuovi inserimenti, sono invitati i beneficiari del servizio, l'assistente sociale di riferimento e, se necessario, i referenti della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Su valutazione della Commissione, possono essere invitati a partecipare alle sedute referenti di altre realtà del territorio o utenti per esperienza o loro famigliari.
3. La Commissione avrà funzione di:
 - a) attivarsi al bisogno su segnalazione del soggetto gestore o del Servizio Welfare e Coesione sociale;
 - b) definire le quote di utilizzo al servizio da parte dei beneficiari;
 - c) individuare e costruire una modalità condivisa di valutazione per l'accesso al servizio;
 - d) valutare i requisiti delle persone proposte per l'accesso;

- e) gestire le criticità in riferimento all'andamento dei progetti di cohousing;
- f) validare eventuali dimissioni anticipate rispetto a quanto definito nel progetto iniziale.

Art. 7 - Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al percorso di abitare accompagnato avviene su proposta del Servizio sociale sulla base della valutazione della Commissione.
2. L'attivazione dei nuovi inserimenti avviene nel rispetto dei tempi definiti dalla Commissione, comunque entro 45 giorni dalla data della seduta salvo eccezioni debitamente motivate.
3. All'atto dell'ingresso in alloggio, il soggetto gestore provvede a stipulare un contratto di ospitalità che dà titolo alla persona di godere degli spazi per il periodo di durata del progetto. Nell'atto devono essere previste clausole per il rilascio degli spazi da parte delle persone che possono non concordare con l'eventuale conclusione anticipata del progetto; per il corretto utilizzo degli beni mobili e immobili, nonché rimborsi per interventi di manutenzione dovuti a comportamenti non conformi.

Art. 8 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio, il soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i sessi, in numero idoneo a consentire la realizzazione del servizio così come declinato nella proposta progettuale del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, il soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il soggetto gestore assicura l'idonea formazione e l'aggiornamento del personale in coerenza con il settore specifico dell'attività e un'adeguata attività di vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale dello stesso.
5. Il soggetto gestore garantisce la continuità delle attività provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
6. Il soggetto gestore trasmette al Servizio Welfare e Coesione sociale entro quindici giorni dall'avvio del servizio e ogni qualvolta intervengano modifiche, l'elenco nominativo aggiornato del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato, nel rispetto di quanto indicato nella proposta progettuale.

Art. 9 - Clausola sociale

1. Considerato che le attività ed il monte ore oggetto della presente convenzione si differenziano sia per aspetti qualitativi che quantitativi da quanto previsto nella precedente convenzione stipulata con il contratto n. 32982 racc. di data 20 ottobre 2023 - "Convenzione per il servizio scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi per persone con disabilità

nell'ambito del Territorio Val d'Adige", comportando l'impiego di un numero di lavoratori inferiore, in caso di subingresso nella realizzazione del servizio, il soggetto gestore, in analogia con le previsioni dell'articolo 32, comma 4 ter, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, individuate nell'articolo 5 del presente documento.

2. Per garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale impiegato alla data del 31.12.2025 con riferimento al personale dedicato di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al bando, il soggetto gestore uscente, il soggetto gestore entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 10 - Volontari e ulteriori figure

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici dell'Intervento, per la realizzazione delle attività il soggetto gestore può avvalersi dell'apporto di volontari (soci e non soci). Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.
2. Tra i volontari rientrano anche le persone "esperte per esperienza", coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità o circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a se stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
3. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel servizio (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
4. Il soggetto gestore può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il servizio a seguito di adeguata formazione.

Art. 11 Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune di Trento, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 290.000,00 per l'intera durata della presente convenzione, determinato secondo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del bando, fermo restando i seguenti limiti annuali:

Periodo	Contributo massimo
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2026	euro 58.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027	euro 116.000,00

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2028	euro 116.000,00
-----------------------------------	-----------------

Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.

2. Il contributo, riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate, per la realizzazione del servizio, viene erogato fino ad un importo pari al 85%, nell'anno di competenza, suddiviso in 3 (tre) ratei anticipati. La quota a saldo viene erogata nell'anno successivo a seguito di rendicontazione.
3. Per l'erogazione dei ratei anticipati e del saldo finale del contributo annuo il soggetto gestore presenta al Servizio Welfare e Coesione sociale, alle scadenze di seguito indicate, una specifica domanda di liquidazione e la seguente documentazione firmate dal legale rappresentante:

Ratei	Entità	Scadenza	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione
1° rateo	50% del contributo annuo	dopo 1 luglio 2026	- dichiarazione di avvio dell'attività
2° rateo	35% del contributo annuo	dopo 1 ottobre 2026	- timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel periodo precedente (lug-set) - bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata - prospetto rendicontativo del fondo
1° rateo	35% del contributo annuo	dopo 1 gennaio (2027-2028)	- dichiarazione di continuazione dell'attività - timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel periodo precedente (ott-dic) - bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata - prospetto rendicontativo del fondo
2° rateo	25% del contributo annuo	dopo 1 maggio (2027-2028)	- timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel periodo precedente (gen-apr) - bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata - prospetto rendicontativo del fondo

3° rateo	25% del contributo annuo	dopo 1 settembre (2027-2028)	<ul style="list-style-type: none"> - timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel periodo precedente (mag-ago) - bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata - prospetto rendicontativo del fondo
saldo finale	l'importo è determinato in base al disavanzo ammissibile a rendiconto dedotti gli acconti erogati in precedenza	entro e non oltre il 30 giugno (2027-2028-2029)	<ul style="list-style-type: none"> - rendiconto dell'esercizio precedente - relazione finanziaria a commento delle voci di entrata/spesa del rendiconto - relazione illustrativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente - la documentazione di cui al comma 6. <p><u>NB. entro il 28 febbraio 2029:</u> timesheet del personale riferiti all'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente (set-dic)</p>

5. In sede di domanda di liquidazione del terzo rateo il soggetto gestore, valutato l'andamento delle spese sostenute e delle entrate realizzate, può chiedere una riduzione della percentuale di contributo da liquidare in acconto, al fine di evitare la restituzione a saldo di somme erogate in eccedenza aumentate degli interessi come disciplinato al comma 8.
6. In sede di rendicontazione per l'erogazione del saldo finale, il soggetto gestore è tenuto a produrre la seguente documentazione riepilogata in appositi prospetti per voci di spesa riportanti gli estremi dei documenti contabili (data/numero), l'importo della spesa sostenuta ed eventualmente la sua natura (se non direttamente desumibile nel giustificativo di spesa):
- a) Spese direttamente riconducibili al servizio:
- a.1) spese per il personale dipendente impiegato nell'attività:
- la tabella di cui all'Allegato G) riportante per ogni unità di personale impiegato nel servizio il costo aziendale annuo (dato dalla sommatoria delle relative voci di costo: retribuzione lorda, oneri sociali, t.f.r., altre voci), le ore effettivamente lavorate, il costo orario (costo aziendale/ore lavorate), le ore svolte per l'attività finanziata e la quota di costo da finanziare (ore svolte * costo orario);
 - F24 ed eventuale dichiarazione della quota di costo imputabile all'attività finanziata.
- a.2) altre spese dirette:
- acquisti di materiale, generi di consumo, attrezzature, spese per utenze, trasporti, servizi, consulenze ecc.: PDF della documentazione (fatture, bollette, documenti di viaggio o contabili di valore equivalente) a comprova della natura e dell'entità della spesa sostenuta e le relative quietanze di pagamento
 - assicurazioni: quietanze di pagamento
 - ammortamenti: copia libro cespiti con evidenza beni oggetto del finanziamento

- rimborsi spese (es. trasferte): moduli sottoscritti dai dipendenti, riportanti la descrizione analitica delle spese chieste a rimborso e quietanze di pagamento per le spese vive esibite (es. ristoranti, pedaggi). I rimborsi chilometrici dovranno documentare spostamenti pertinenti l'attività svolta e saranno riconosciuti nei limiti delle tariffe previste dalle tabelle ACI.

b) spese generali (max 10% delle spese dirette): un prospetto che, sulla base del metodo utilizzato per la ripartizione dichiarato nella relazione illustrativa a commento del piano economico, illustri per ogni macro-voce di costo riconducibile a tale aggregazione, la spesa annua contabilizzata nel bilancio generale dell'Ente e la quota-parte imputata all'attività finanziata (Allegato I).

Il Comune si riserva di richiedere, ai fini di un controllo a campione, la documentazione probatoria delle spese di cui ai punti a.1) e b) .

7. Se in sede di rendicontazione del contributo concesso su base annua il disavanzo di gestione dell'attività finanziata - dato dalla differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e il totale delle entrate conseguite e correlate al servizio - risulta superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1, l'importo del contributo rimane invariato; qualora il disavanzo di gestione risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il soggetto gestore non consegua alcun utile.
8. Qualora risulti già erogata in acconto una somma superiore al contributo annuo effettivo da corrispondere a rendiconto si provvede al recupero del maggior importo già liquidato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune fino alla data dell'effettivo versamento.
9. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione del servizio.
10. La Commissione di cui all'art. 6 potrà valutare - in termini di costi e benefici - di rivedere le modalità di rendicontazione di cui ai punti precedenti, sulla base di quanto previsto da specifiche Linee guida approvate a livello nazionale o provinciale per la rendicontazione dei servizi finanziati tramite contributo.
11. Il fondo per il ripristino dei beni mobili viene alimentato mensilmente con parte della quota di utilizzo degli appartamenti versata dai beneficiari.
12. Il fondo per il ripristino dei beni mobili è oggetto di una rendicontazione separata dal contributo, secondo il modello trasmesso dal Servizio Welfare e Coesione sociale all'avvio del servizio.

Art. 12 - Modalità di pagamento

1. Il Servizio Welfare e Coesione sociale dispone la liquidazione dei ratei di pagamento in acconto e del rateo a saldo sul contributo annuale, previa acquisizione del DURC, rispettivamente entro 20 giorni ed entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 10.
2. I ratei di finanziamento sono pagati entro 30 giorni dalla trasmissione della disposizione di liquidazione al servizio comunale competente.

Art. 13 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste per la realizzazione dell'intervento; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il soggetto gestore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento - Servizio Welfare e Coesione sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio, compresi i volontari e gli esperti per esperienza.
4. Oltre quanto sopra specificato la polizza/e assicurativa/e deve valere anche per il "rischio locativo" di cui agli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile con una somma assicurata per gli alloggi e relative pertinenze di cui all'Allegato 1.3 alla presente pari almeno ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).
5. È obbligo del soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione delle attività tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
6. Il soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare ai volontari e a tutto il personale, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione dell'Intervento, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito dell'Intervento.
2. Il Comune di Trento e il soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, il Comune e il soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 15 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 27.12.2022 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle

attività finalizzate alla realizzazione dell'Intervento nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

3. Il soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 16 - Altri obblighi del soggetto gestore

1. Al soggetto gestore spetta la programmazione e gestione diretta degli interventi.
2. Viene assicurata dal soggetto gestore massima diligenza nella realizzazione del servizio, rispettando l'obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.
3. Il soggetto gestore, autorizzato e accreditato, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
4. Al termine di ogni quadrimestre il soggetto gestore è tenuto a presentare al Comune dei report sintetici suddivisi per mese contenenti i dati i beneficiari degli interventi previsti dalla presente convenzione, indicando per ognuno il numero di presenze, secondo il fac-simile predisposto dal Comune inviato all'avvio del servizio.
5. Il soggetto gestore assicura in ogni caso, per tutta la durata della convenzione, una piena e fattiva collaborazione per la rendicontazione dei beneficiari e delle prestazioni e la trasmissione di tutti i dati necessari secondo gli standard richiesti dal Comune, nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente convenzione.
6. È fatto obbligo al soggetto gestore di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste nell'ambito del servizio.

Art. 17 - Vicende soggettive del soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il soggetto gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2 della presente convenzione.
2. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 1, viene data comunicazione scritta al soggetto gestore e avviato il contraddittorio tra le parti. L'eventuale decadenza viene disposta con provvedimento dirigenziale che garantisce in ogni caso il riconoscimento delle spese ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del servizio fino alla data di adozione del provvedimento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione dell'Intervento al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Art. 19 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. In ogni caso l'eventuale aumento è subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
2. I contributi di cui all'art. 11 potranno essere maggiorati anche a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento e del contratto collettivo provinciale (CCPL). I maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono riconosciuti al soggetto gestore, con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.
3. Con il provvedimento di integrazione dei contributi annui di cui al comma 2 sono altresì stabilite le relative modalità di erogazione della maggiorazione dovuta, che può avvenire in via anticipata anche in un'unica soluzione, riservando in ogni caso a rendicontazione finale la quota prevista a saldo. In sede di rendicontazione annuale il soggetto gestore rappresenta a bilancio la spesa complessivamente sostenuta comprensiva degli aumenti per i rinnovi contrattuali corrisposti al personale dipendente. Tale spesa viene finanziata dal Comune con le modalità indicate all'art. 11, e in ogni caso nel limite massimo di quanto complessivamente assegnato (contributo annuo previsto maggiorato con la quota assegnata per il

riconoscimento dell'aumento del rinnovo contrattuale). Rimane fermo quanto stabilito all'art. 11 comma 7, ovvero nel caso in cui la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili e le eventuali entrate rendicontate dal soggetto gestore risulti superiore all'importo del contributo concesso (comprensivo dell'eventuale maggiorazione), il contributo viene rideterminato in modo da garantire che non venga conseguito alcun utile.

4. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 20 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, l'eventuale codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verrà comunicato dall'Amministrazione conveniente.

Art. 21 - Segnalazione di illeciti

1. Il Soggetto gestore prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto organizzativo sulla procedura di segnalazione di illecito e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i soggetti beneficiari di contributo, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, presente nel [sito](#) internet istituzionale.
2. Il soggetto gestore si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti elencati nel sopracitato art. 3, in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal d. lgs 24/2023, con idonee clausole contrattuali ovvero altri mezzi di informazione.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del soggetto gestore.
2. La presente convenzione verrà stipulata secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è da considerarsi soggetta a registrazione nella misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del soggetto gestore.